

Al via la rottamazione-quinquies: regole, scadenze e modalità di adesione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito tutte le indicazioni utili per aderire alla nuova definizione agevolata delle cartelle, nota come **rottamazione-quinquies**, prevista dalla legge di Bilancio 2026. La domanda di adesione dovrà essere inviata esclusivamente online entro il **30 aprile**. Per semplificare la procedura, i contribuenti possono già verificare quali debiti rientrano nella sanatoria, poiché la misura riguarda solo alcune tipologie di carichi: imposte dichiarate ma non pagate, contributi Inps non versati (esclusi quelli derivanti da accertamento) e sanzioni per violazioni del Codice della strada affidate dalle Prefetture.

Accedendo all’area riservata del portale, il sistema mostra automaticamente solo i debiti che possono essere inclusi nella rottamazione. Inoltre, è disponibile un servizio online che consente di richiedere un prospetto riepilogativo con l’elenco dei carichi definibili e l’importo da versare in forma agevolata.

Sul sito ufficiale dell’Agenzia è presente anche una sezione di **FAQ**, che chiarisce i principali dubbi sulla nuova misura, comprese le novità rispetto alle precedenti edizioni, come la possibilità di dilazionare il pagamento fino a **nove anni**, con un massimo di **54 rate bimestrali**, e le regole che disciplinano la perdita dei benefici in caso di mancato pagamento.

Presentazione della domanda

La richiesta di adesione può essere presentata sia dall’area riservata sia da quella pubblica del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Chi accede con SPID, CIE o CNS (e, per imprese e professionisti, con le credenziali dell’Agenzia delle entrate) troverà già l’elenco dei debiti rottamabili e potrà selezionare quelli da includere. È necessario indicare se si intende pagare in un’unica soluzione o a rate, ricordando che ciascuna rata non può essere inferiore a **100 euro**.

In alternativa, è possibile compilare la domanda dall’area pubblica, senza credenziali, allegando un documento di identità. In questo caso occorre inserire i riferimenti delle cartelle o degli avvisi da definire, la modalità di pagamento scelta e un indirizzo email per ricevere la ricevuta. Entro il **30 giugno 2026**, l’Agenzia comunicherà l’esito della richiesta, con il dettaglio degli importi dovuti e i moduli per il pagamento.

Richiesta del prospetto informativo

Il prospetto con l'elenco dei debiti definibili può essere richiesto online. Dall'area riservata, il sistema invierà una mail entro 12 ore con il link per scaricare il documento, disponibile per cinque giorni. Lo stesso servizio è accessibile anche dall'area pubblica, compilando il form e allegando la documentazione necessaria: dopo la verifica, il contribuente riceverà via email il link per il download.

Contenuto della definizione agevolata

La legge di Bilancio 2026 consente di sanare, con condizioni favorevoli, i debiti affidati alla riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023**, derivanti da imposte non versate risultanti dalle dichiarazioni, controlli automatici o formali, contributi Inps non pagati (esclusi quelli da accertamento) e sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della strada. Possono rientrare nella nuova rottamazione anche debiti già inclusi in precedenti sanatorie o nel saldo e stralcio, qualora il contribuente sia decaduto dai benefici, così come quelli della rottamazione-quater per i quali i vantaggi sono stati persi entro il 30 settembre 2025. Restano invece esclusi i debiti già regolarizzati con il pagamento di tutte le rate scadute entro quella data.

Con la rottamazione-quinquies si pagheranno solo il capitale residuo e le spese di notifica o eventuali procedure esecutive, senza interessi, sanzioni, aggio o interessi di mora. Per le multe stradali, non saranno dovuti nemmeno gli interessi aggiuntivi o le maggiorazioni.

Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione oppure in **54 rate bimestrali** di pari importo, distribuite su nove anni. La prima rata, o l'unica se si sceglie il pagamento immediato, scadrà il **31 luglio 2026**. Il mancato versamento della prima rata, di due rate anche non consecutive o dell'ultima rata comporterà la perdita dei benefici della definizione agevolata.

[Rottamazione_Quinquies_Guida_Operativa_Download](#)

Infortuni domestici; pagamento premio entro il 31 gennaio

Le attività svolte in ambito domestico non sono immuni da rischi d'infortunio, per questo dal 1999 è stata istituita un'apposita assicurazione gestita dall'Inail. Molte persone ci contattano per capire se sono tenuti a pagarla, quanto costa e a cosa dà diritto.

Rispondiamo a questi dubbi, partendo dalla precisazione che **l'assicurazione per gli infortuni domestici è obbligatoria per chi rientra in determinate categorie.**

Il premio assicurativo

Hanno l'obbligo di versare il premio assicurativo tutti coloro (uomini e donne) che hanno **un'età compresa tra i 18 e i 67 anni e svolgono in modo abituale, esclusivo e gratuito l'attività di cura della casa e del nucleo familiare**. In sostanza **può riguardare tutti coloro che non versano contribuzione a seguito di un'attività lavorativa**: non solo la classica casalinga dunque, ma anche i pensionati di età inferiore ai 67 anni, gli studenti che dimorano in località diversa da quella di residenza, giovani in cerca di prima occupazione che si occupano della cura della casa, cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione, lavoratori in cassa integrazione o in disoccupazione, i soggetti che svolgono attività lavorativa che non copre l'intero anno (per es. lavoratori stagionali).

L'importo da pagare è di 24 € annui (deducibili ai fini fiscali) entro il 31 gennaio 2026. È prevista l'esenzione dal pagamento (che rimane quindi a carico dello Stato) per chi ha contemporaneamente un reddito personale lordo inferiore a 4648,11 euro e un reddito familiare lordo inferiore a 9296,22 euro. **Iscrizione e pagamento avvengono esclusivamente in modalità telematica tramite i servizi online INAIL e il sistema PagoPA.** La principale conseguenza di un ritardo nel versamento del premio è che **la copertura assicurativa decorrerà solo dal giorno successivo al pagamento**. Pertanto, eventuali infortuni domestici avvenuti in data antecedente non saranno oggetto di tutela. Sono inoltre previste delle sanzioni: una somma aggiuntiva commisurata ai giorni di ritardo.

In caso di infortunio, le prestazioni a cui si può avere diritto sono:

- **La costituzione di una rendita mensile in caso di danni superiori al 16%.** Si va da un minimo di 139,58 euro, per inabilità del 16%, ad un massimo di 1.702,23 euro, per inabilità del 100%.;
- **Un risarcimento una tantum pari a 395 euro per i danni riconosciuti con una percentuale tra il 6% e il 15%**
- **Un assegno per l'assistenza personale continuativa per i titolari di rendita con il 100% che si trovano in specifiche condizioni di salute**, il cui importo mensile è pari a 672,72 euro;
- **In caso di infortunio mortale è prevista una rendita ai superstiti e un assegno funerario una tantum di importo pari a 12.342,84 euro.**

Segnala il tuo caso

Ogni infortunio sul lavoro o una sospetta malattia professionale collegata al lavoro **deve essere segnalata e riconosciuta**. Se sospetti che un problema di salute sia legato alla tua attività lavorativa, **rivolgitisi al Patronato ACLI** per la tutela dei tuoi diritti.

[**Segnala qui il tuo caso.**](#) Un controllo può fare la differenza.

Pensione ai superstiti; requisiti e come fare domanda

Ci sono momenti in cui la vita cambia all'improvviso. In quei giorni, avere informazioni chiare è fondamentale. La **pensione ai superstiti** è una tutela economica per i familiari di chi non c'è più. Può essere di due tipi: **indiretta**, se la persona era assicurata ma non pensionata, oppure **di reversibilità**, se era già in pensione e il trattamento viene trasferito ai familiari.

Chi ne ha diritto e quali requisiti servono

Gli aventi diritto sono:

- **Il coniuge** o la persona unita civilmente, anche separata o divorziata con assegno divorzile, se non ha contratto nuove nozze. In caso di nuovo matrimonio del defunto, le quote tra coniuge superstiti e divorziato sono stabilite dal Tribunale.
- **I figli**: minorenni, inabili al lavoro, studenti a carico (fino a 21 anni o 26 se universitari), inclusi naturali, adottivi e affilati.
- In assenza di coniuge e figli: **genitori** over 65, senza pensione e a carico.
- Infine, **fratelli celibi e sorelle nubili**, inabili, senza pensione e a carico.

Se la persona era pensionata, il diritto è automatico. Se era assicurata, servono questi requisiti: **15 anni di contributi**, oppure **5 anni**, di cui almeno 3 negli ultimi 5 prima del decesso. Se non si raggiungono si può richiedere l'Indennità una tantum, una prestazione liquidata in unica soluzione.

Al tuo fianco

In questi passaggi delicati, il Patronato ACLI è al tuo fianco. Gli operatori ti guidano nella scelta della prestazione e nella compilazione della tua domanda di pensione ai

superstiti.

FONTE CAF ACLI

Bonus Casa 2026: conferma su tutti i lavori

La manovra lascia immutati i bonus casa. Questo in estrema sintesi il destino, per tutto il 2026, delle popolarissime detrazioni su lavori edili, anti-sismici ed energetici, alle quali di fatto non viene cambiata nemmeno una virgola rispetto alle regole del 2025: semplicemente il legislatore ha fatto un copia-incolla generale di aliquote e massimali di spesa. E non cambierà nemmeno il Bonus Mobili associato alle ristrutturazioni e alle manutenzioni straordinarie.

Insomma, tutto resta uguale fino al prossimo 31 dicembre: sia l'aliquota "special" al 50% applicata alle abitazioni principali (che si tratti di ristrutturazioni o risparmio energetico), sia quella ridotta al 36% per tutti gli altri immobili. A dire il vero però una novità c'è: l'addio definitivo al Superbonus, la cui abrogazione era stata comunque già calendarizzata all'indomani del 31.12.25 con la precedente manovra.

Bonus Ristrutturazioni ed Ecobonus: proroga in blocco di 12 mesi

Facciamo allora un ripasso dei vari bonus. Il Bonus Ristrutturazioni e l'Ecobonus mantengono il loro assetto decennale: continueranno perciò a essere suddivisi in dieci rate di pari importo nelle altrettante dichiarazioni dei redditi presentate a partire dall'anno successivo rispetto al pagamento dei lavori.

La distinzione fra abitazioni principali e tutti gli altri fabbricati prevede la doppia aliquota del 50 e 36%. Nel 2027, invece, l'attuale 50% sulle abitazioni principali scalerà al 36%, mentre il 36% scalerà a sua volta al 30%.

I due bonus mantengono inoltre gli stessi massimali di spesa soggetti a detrazione. Il Bonus Ristrutturazioni (sia al 50 che al 36%) continuerà quindi a essere applicato entro l'ordinaria soglia pari a 96.000 euro, mentre l'Ecobonus (di cui nel 2025 sono decadute le aliquote maggiorate al 65-75-85%) manterrà comunque la distinzione fra le tre soglie massime a seconda della tipologia dei lavori eseguiti:

- 153.846 euro per la riqualificazione energetica dell'edificio;

- 92.307 euro per l'involucro degli edifici, l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda o l'acquisto e posa in opera di schermature solari;
- 46.153 euro per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Sismabonus detraibile in 5 anni

Lo stesso schema a due aliquote, ma con un piano rateale differente, si applica al Sismabonus: 50 e 36% sono sempre in comune cogli altri due bonus, ma la scansione delle rate si accorta da 10 a 5 anni.

Bonus Mobili identico nel 2026

Sopravvive indenne persino il Bonus Mobili, mantenuto anch'esso con le stesse identiche regole del 2025: cioè una detrazione del 50% suddivisa in 10 anni entro una soglia di spesa pari a 5.000 euro sull'acquisto di arredi o elettrodomestici di classe A, ovviamente a patto di aver eseguito una ristrutturazione o manutenzione straordinaria nello stesso immobile cui sono destinati i nuovi arredi/elettrodomestici.

FONTE CAF ACLI

Reddito da lavoro, contributi esteri deducibili

Il regime convenzionale sulla retribuzione del dipendente all'estero che mantiene comunque la residenza fiscale in Italia, non è di ostacolo alla deduzione dal reddito complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali versati obbligatoriamente al paese straniero. L'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 5 del 15 gennaio 2026, ha chiarito il caso di un contribuente che lavora in un paese estero dal 2024, e che sulla determinazione del reddito ivi prodotto applica la disciplina delle cosiddette "retribuzioni convenzionali" regolata dall'articolo 51, comma 8-bis, del TUIR. Nell'interpello rivolto all'Agenzia il contribuente chiede appunto se i contributi previdenziali e assistenziali versati in quel paese possano comunque essere dedotti dal reddito complessivo.

La risposta dell'Agenzia è positiva. La deducibilità di tali contributi, pur versati all'estero, trova infatti applicazione in rapporto al reddito complessivo anche se il reddito da lavoro del contribuente è sottoposto alla disciplina delle retribuzioni convenzionali. Si tratta in buona sostanza di una disciplina agevolativa e

“forfettaria” secondo la quale, recita il TUIR, “in deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8 (dell’articolo 51, *ndr*) il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa (...) è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro”. Quindi praticamente in questi casi il reddito da lavoro – che resta comunque imponibile in Italia – non corrisponde mai, in virtù di questa “convenzionalità”, alla retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, ma ad una somma forfettaria (convenzionale appunto) stabilita anno per anno dal Ministero del Lavoro, ferma restando l’attività lavorativa svolta all’estero.

Ora, su questa retribuzione stabilita per così dire “forfettariamente”, non trova applicazione la norma del TUIR (articolo 51, comma 2, lettera A) che di norma esclude dal reddito da lavoro i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (il principio se vogliamo è analogo a quello del più recente regime forfettario, che sottopone a tassazione un reddito già di per sé “alleggerito”). Dunque la questione posta nell’interpello riguarda proprio questo aspetto: e cioè se i contributi obbligatori versati all’estero, pur non potendo essere sottratti dalla retribuzione convenzionale stabilita annualmente dal decreto del ministero, possano comunque essere dedotti dal reddito complessivo.

Come abbiamo detto l’Agenzia risponde di sì, basandosi sul fatto che la deducibilità degli oneri disciplinata dall’articolo 10 del TUIR opera a livello di reddito “complessivo”, non di singola categoria reddituale, stabilendo infatti che sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, purché non siano già stati dedotti nella determinazione del reddito di categoria. Quindi, sebbene il regime convenzionale escluda la deducibilità dei contributi dal reddito da lavoro, essi diventano automaticamente deducibili da quello complessivo.

Tale principio trova oltretutto una piena e diretta assonanza in una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 17747/2024), secondo la quale l’esclusione della deducibilità dei contributi nella determinazione del reddito di lavoro dipendente non implica la loro esclusione dal reddito complessivo. Richiamando appunto tale sentenza, l’Agenzia nella sua risposta spiega che “secondo la Corte, tra le norme che disciplinano le singole categorie di reddito e quelle che regolano il reddito complessivo esiste un rapporto di reciprocità. Ciò significa che una limitazione prevista per una categoria reddituale non si estende automaticamente al reddito complessivo, a meno che una norma lo preveda espressamente”.

FONTE CAF ACLI

Pensione di vecchiaia; confermati i requisiti

La legge di stabilità ha confermato per il **2026** i requisiti attualmente in vigore per il diritto alla **pensione di vecchiaia**:

- 67 anni di età;
- 20 anni di contributi;

Per i lavoratori che hanno iniziato a versare contributi dopo il 1995, ovvero per chi rientra nel sistema contributivo, è previsto un ulteriore requisito: occorre aver maturato un importo minimo di pensione pari all'Assegno Sociale (nel 2025 € 538,69).

Nessun incremento per l'aspettativa di vita

Non sono previsti incrementi per l'aumento dell'aspettativa di vita che inizieranno invece a essere applicati, in modo parziale, **dal 2027**: da quella data il requisito aumenterà a 67 anni e 1 mese.

APE sociale

È stata prorogata sino al 31.12.2026 la possibilità di accedere all'anticipo pensionistico (APE sociale), un'indennità, calcolata sui contributi versati, che può accompagnare i lavoratori che hanno compito 63 anni e 5 mesi sino al raggiungimento del diritto a pensione.

Possono accedere all'APE sociale:

1. disoccupati a seguito di licenziamento o scadenza del contratto;
2. lavoratori che assistono il coniuge o un parente convivente con handicap in situazione di gravità;
3. lavoratori con una invalidità pari o superiore al 74%;
4. lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose.

Occorre aver maturato un'anzianità contributiva minima di 30 anni (36 anni per i lavoratori impegnati in attività gravose).

Una consulenza personalizzata

È possibile richiedere una consulenza personalizzata per valutare e analizzare la propria carriera. [Scopri la sede del Patronato ACLI Roma a te più vicina](#).

FONTE PATRONATO ACLI

Lavoratori impatriati; nuovo regime agevolativo

Dopo un periodo di aspettativa per lavoro all'estero, il dipendente che rientra in Italia riallacciando il rapporto professionale col vecchio datore di lavoro può beneficiare del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati. Un caso sottoposto al vaglio dell'Agenzia delle Entrate riguarda un contribuente che lavora dal 2001 come dipendente a tempo indeterminato presso un istituto bancario e che nel 2018 ha chiesto un'aspettativa non retribuita per svolgere un incarico all'estero, dove in effetti ha trasferito la residenza iscrivendosi all'AIRE. A maggio 2024, poi, terminata l'aspettativa, il contribuente è tornato in Italia riprendendo servizio presso la stessa banca per cui aveva lavorato fino al 2018.

Con la risposta 317 dello scorso 23 dicembre 2025, l'Agenzia ha chiarito a tal riguardo che secondo la nuova formulazione della norma sui lavoratori impatriati, l'aspettativa non rappresenta più un ostacolo ai fini della fruizione del regime agevolativo, diversamente invece da quanto previsto dalla formulazione precedente disciplina, che infatti precludeva il beneficio fiscale ai contribuenti che rientrassero sul territorio nazionale dopo un periodo di aspettativa non retribuita.

Il nuovo regime sui lavoratori impatriati è applicabile dal 2024 a chi trasferisce, dopo un periodo di lavoro all'estero, la residenza fiscale in Italia. La misura agevolativa consente nel sottoporre a tassazione (fino alla soglia di 600mila euro) solo il 50% dei redditi di lavoro, a patto che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- impegno a restare fiscalmente residenti in Italia per un certo periodo;
- non essere stati residenti in Italia nei tre anni precedenti il rientro;
- svolgere l'attività lavorativa prevalentemente in Italia;
- possedere qualificazione o specializzazione elevata.

In base quindi ai requisiti appena elencati, e in particolare in base a quanto previsto dal secondo punto, deve essersi verificato un periodo di residenza all'estero di almeno 3 anni. Tuttavia i tempi minimi di permanenza all'estero si allungano qualora il lavoratore, rientrando Italia, trovasse lo stesso datore di lavoro che aveva fuori confine. In questo caso i periodi d'imposta diventerebbero:

- di 6 anni, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, non era stato

- impiegato presso lo stesso datore di lavoro.
- di 7 anni, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, era stato impiegato presso lo stesso datore di lavoro.

Nel caso in esame, quindi, il periodo minimo di residenza all'estero da far valere ai fini del regime agevolativo è di tre periodi d'imposta, considerato che in base a quanto riferito dal contribuente il datore di lavoro estero e quello italiano sono diversi. Per altro, come accennavamo, non influisce nemmeno il fatto che il lavoratore ha goduto dell'aspettativa non retribuita allo scopo di trasferirsi all'estero, dato appunto che la nuova disciplina degli impatriati regolata dal Dlgs 209/2023 non esclude dal beneficio fiscale i lavoratori collocati in aspettativa.

FONTE CAF ACLI

Studi all'Università e fai la baby-sitter?

Questo lavoro è molto comune tra chi studia e cerca un impiego part-time, senza rinunciare all'università. Se anche tu fai la baby-sitter, devi sapere che **hai diritto a un regolare contratto, a una retribuzione minima garantita dal contratto collettivo nazionale e al versamento dei contributi INPS**.

Il contratto collettivo ti inquadra nel **livello B Super**: oltre alla cura, sorveglianza e intrattenimento dei bambini, potresti occuparti anche della **preparazione dei pasti** e della **pulizia della casa** in cui lavori.

Se il bambino che assisti ha **meno di 6 anni**, hai diritto a **un'indennità aggiuntiva** alla tua retribuzione minima.

Il diritto allo studio: le ore di permesso sono retribuite?

Il contratto collettivo tutela il tuo diritto allo studio, ma in modo diverso a seconda dei casi:

- Il datore di lavoro deve **favorire la tua formazione**, concedendoti – compatibilmente con le esigenze familiari – ore di permesso per frequentare le lezioni o preparare gli esami.
Queste ore non sono retribuite, ma potresti recuperarle in seguito.
- Hai invece diritto alla retribuzione per le ore di permesso richieste per sostenere gli esami universitari.

Per avere informazioni chiare e personalizzate, in base alla tua situazione,

puoi rivolgerti agli operatori dello [**Sportello Lavoro Domestico del Patronato ACLI di Roma**](#).

Malattie professionali; la storia di Manuela

Manuela ha 56 anni e lavora come sarta dal 1985. Le sue mani hanno cucito migliaia di tessuti, soprattutto cappotti. Per quarant'anni, la macchina da cucire è stata la sua compagna quotidiana: stessi movimenti, stesse posture, stesse tensioni muscolari. Gestii ripetitivi che, col tempo, hanno logorato articolazioni e tendini.

Nel 2023 si rivolge al Patronato ACLI con due diagnosi precise: **sindrome del tunnel carpale** (già operata) e **dito a scatto**, entrambe all'arto sinistro. Con l'assistenza degli operatori e del medico-legale del Patronato, vengono presentate le domande di riconoscimento di **malattia professionale**.

L'INAIL le accoglie, riconoscendo un danno del 5% per la sindrome del tunnel carpale e del 2% per il dito a scatto. La normativa prevede l'unificazione dei postumi, che porta a un danno complessivo del **6%**, per il quale Manuela riceve un **indennizzo di oltre 6.000 euro**.

Nel 2024 la storia si ripete: questa volta la diagnosi riguarda l'**arto destro**, sempre sindrome del tunnel carpale. Anche in questo caso, con il supporto del Patronato ACLI, viene presentata una nuova domanda. L'INAIL riconosce un danno del 4%, che, unificato con i postumi precedenti, porta a una percentuale del **9%** e a un ulteriore **indennizzo di circa 4.700 euro**.

Nel 2025, Manuela affronta una nuova sfida: i movimenti ripetuti di estensione e flessione degli arti superiori hanno causato **epicondilite** (gomito del tennista) ed **epitrocleite**. Patologie comuni tra chi, per anni, ha spinto, teso e guidato stoffe con la forza delle braccia. Le nuove domande di riconoscimento sono state inoltrate e sono in fase di valutazione da parte dell'INAIL.

Se anche queste patologie verranno riconosciute, le percentuali verranno nuovamente unificate e Manuela riceverà un nuovo indennizzo. Un piccolo risarcimento per una vita di lavoro, ma soprattutto un riconoscimento importante.

Segnala la tua malattia professionale

Ogni patologia legata all'attività lavorativa **va segnalata e riconosciuta**. Se pensi che un disturbo possa essere conseguenza del tuo lavoro, **non esitare**: contatta [**le sedi del Patronato ACLI di Roma**](#) per tutelare la tua salute e i tuoi diritti.

FONTE PATRONATO ACLI

Agevolazioni prima casa: valgono anche per chi studia in Italia e poi va all'estero

Ok alle agevolazioni prima casa anche al cittadino italiano trasferito all'estero per motivi di lavoro che voglia acquistare un immobile in Italia ubicato nel Comune dove ha svolto l'intero percorso formativo, tra scuola e università. A confermarlo è la risposta 312 del 15 dicembre con cui l'Agenzia delle Entrate si è espressa sul caso di un contribuente italiano trasferito all'estero per ragioni di lavoro, il quale specifica di non essere proprietario di nessun immobile acquistato in precedenza con le stesse agevolazioni, e che il Comune dove intende acquistare la casa non è quello di nascita.

La normativa non prevede quindi preclusioni aprioristiche sulla categoria dei residenti all'estero per motivi di lavoro (anche non propriamente lavoratori dipendenti) qualora vogliano acquistare una casa in Italia usufruendo delle suddette agevolazioni. Vi è per altro una facilitazione in più, ossia quella che non vincola il cittadino residente all'estero a trasferire entro 18 mesi la residenza nel Comune dove si trova l'immobile acquistato, cosa che invece sarebbe richiesta a un residente sul territorio italiano. D'altro canto è comunque prevista una serie di paletti che delimitano il riconoscimento dei benefici fiscali, vale a dire:

- il trasferimento all'estero non deve avvenire successivamente all'acquisto dell'immobile;
- il cittadino è stato residente o ha svolto attività in Italia per almeno cinque anni prima dell'acquisto;
- l'immobile è stato acquistato in uno dei Comuni previsti dalla norma: ossia di nascita, di ultima residenza o quello in cui si è svolta la propria attività prima del trasferimento.

Resta inteso, inoltre, che devono essere rispettate le altre due condizioni valide per tutti, ovvero che l'acquirente:

- non deve possedere altri immobili acquistati con agevolazioni "prima casa"
- e non deve essere titolare di diritti reali su altre abitazioni nello stesso Comune dove acquista l'immobile o su tutto il territorio nazionale.

C'è infine da sciogliere il nodo principale attorno al quale ruota il caso esaminato della risposta 312. Come abbiamo detto, l'immobile che il cittadino vorrebbe acquistare in Italia non si trova nel Comune di nascita ma in quello dove ha studiato. Il dubbio nasce dunque dal fatto che la collocazione dell'immobile non soddisfi il terzo dei requisiti sopra citati, secondo il quale, se non in quello di nascita o di ultima residenza, l'immobile acquistato in Italia debba per lo meno trovarsi nel Comune dove si è svolta la propria attività prima del trasferimento. Per "attività" però, come spiega l'Agenzia, non bisogna per forza intendere quella retribuita della professione, ma anche appunto altre attività non retribuite come quelle dello studio o addirittura del volontariato e dello sport.

FONTE CAF ACLI